



COMUNE DI CERVIA

PIAZZA GARIBALDI 1
Tel. 0544-979271
www.comunecervia.it



ORDINANZA N. 7854/2008

DISCIPLINA PER GLI ACCOSTI DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI E PER L'USO DELLE BANCHINE ED AREE DEMANIALI PORTUALI

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 31 maggio 2002 n. 9 con la quale, a seguito del conferimento di funzioni amministrative alle Regioni in materia di demanio marittimo e porti, la Regione Emilia Romagna ha attribuito tali funzioni ai Comuni in ambito di porti regionali e di interesse regionale, vincolandone l'esercizio al rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive adottate dalla Giunta Regionale;

Vista la deliberazione della G. R. 28 luglio 2003 n.1461 con la quale si è precisato, al punto 3.1, che nelle funzioni attribuite si intendono ricomprese tutte le attività ad esse accessorie e connesse, *con la sola esclusione delle competenze in materia di sicurezza della navigazione, riservate allo Stato*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 in materia di decentramento di funzioni amministrative;

Vista la legge regionale E.R. 21 aprile 1999, n. 3, relativa all'attribuzione di funzioni agli enti territorialmente competenti;

Vista la comunicazione della Regione E.R. n. 5757/ITR.3.5 del 29.3.06, "Esercizio delle funzioni amministrative nei porti di interesse regionale ed interregionale", con la quale, a seguito di specifiche sentenze della Corte Costituzionale in materia di titolarità delle funzioni amministrative, si invitavano i Comuni sedi di porti di interesse regionale a proseguire nell'esercizio delle funzioni trasferite, seppur nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali;

Vista la Circolare del Ministero dei Trasporti n. M_TRA/DINFR/4520 del 17.04.2008 con cui, nelle more dell'istruttoria per la definizione della revisione del D.P.C.M. 21 dicembre 1995, identificativo delle aree marittime di preminente interesse nazionale, si definisce in via interpretativa, sulla base dell'assetto normativo vigente, il quadro delle competenze amministrative sui porti;

Constatato che, relativamente ai poteri ed agli strumenti amministrativi destinati alla regolazione dell'uso del demanio marittimo, si deve far riferimento all'art. 1 – comma 6 – della sopra richiamata L.R. 31 maggio 2002, n. 9, ove si prevede che: *"Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano i principi e le disposizioni della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, nonché alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione"*;

Preso atto che, conseguentemente, gli enti locali titolari della funzione attribuita in materia di porti regionali o di interesse regionale sono tenuti a disciplinare l'uso dei beni demaniali mediante gli strumenti previsti dal Codice della Navigazione e dal DPR 328/1952;

Visto l'art. 59 del DPR 328/1952 relativo all'individuazione delle diverse attività che si esercitano nei porti da disciplinare mediante apposito atto avente natura gestionale;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D.lgs 18.8.2000 n. 267, che assegna in capo ai dirigenti l'esercizio di funzioni di natura gestionale, assumendo i relativi atti, nell'ambito degli indirizzi formulati dagli Organi di Governo dell'ente;

Preso atto, a tal fine, dei contenuti della delibera di Giunta Comunale n. 89 del 27.3.07 relativa ai criteri d'indirizzo di carattere generale sulla base dei quali predisporre una adeguata ordinanza per gli accosti nel porto canale di Cervia;

Visto l'art. 9 della L. 16 marzo 2001, n. 88, con cui si dispone che nell'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale, le Regioni acquisiscono il parere dell'autorità marittima riferito alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi;

Vista l'ordinanza n. 30/96, in data 10 maggio 1996, della Capitaneria di Porto di Ravenna, che regola la disciplina degli accosti e della sicurezza della navigazione nel porto di Cervia;

Ritenuto necessario aggiornare la suddetta disciplina in considerazione del tempo trascorso e delle nuove sopravvenute esigenze comportanti una revisione delle modalità con cui avvengono gli accosti nel porto canale di Cervia ridefinendo la destinazione d'uso delle varie banchine ivi presenti e dei relativi ormeggi, nonché disciplinare la circolazione stradale in ambito portuale;

Vista l'ordinanza n.° 21/06 in data 19 aprile 2006 della Capitaneria di Porto di Ravenna, relativa ai punti di sbarco dei molluschi bivalvi;

Constatato che il numero degli ormeggi disponibili nel porto canale di Cervia è decisamente insufficiente in rapporto alle numerosissime richieste pervenute;

Preso atto delle indicazioni scaturite in numerose riunioni tenutesi presso la residenza comunale con gli operatori portuali e le associazioni di categoria;

Preso atto delle prime osservazioni formulate dall'Ufficio Locale Marittimo di Cervia in sede di riunione svoltasi in data 3.11.2006;

Visto il foglio della Capitaneria di Porto di Ravenna prot. n. 16723 in data 24.08.2007;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 "Codice della Nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n.172";

Visto il codice della navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della Commissione Consiliare in data 22.03.2007

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 22.04.2008;

Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, norme sulla circolazione stradale approvato con decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 31 dicembre 1998 n° 485

Visto il Decreto Legislativo n° 272 del 27 luglio 1999 : "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";

Visti gli artt. 17, 30, 62, 63, 65, 66, 79 e 81 del codice della navigazione e gli artt. 59, 62, 65, 71 e 74 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA:

1. per consentire l'ormeggio delle imbarcazioni in relazione alle varie tipologie di utilizzo, la destinazione delle banchine portuali nell'intero ambito portuale, a partire dall'imboccatura del porto canale sino al ponte mobile, è disciplinata secondo i contenuti del presente atto e trova applicazione per tutte le navi e galleggianti, quali risultano definiti dall'art. 136 del codice della navigazione e dall'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171. .

Il tratto oltre il ponte mobile sarà regolamentato con successivo atto da emanarsi a cura del Comune di Cervia.

2. Tutte le unità ormeggiate devono adottare tutte le cautele possibili al fine di non arrecare danno alle colonnine di utenza posizionate in banchina o ai vari arredi e opere portuali;

3. L'ormeggio delle unità è consentito unicamente nelle zone di seguito indicate, meglio evidenziate nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente Ordinanza:

- ZONA “**A**” (tratti 10-11; 12-13; 14-15; a velatura gialla per complessivi 463 m) – Banchina in destra porto destinata all'ormeggio delle **unità da PESCA** associate alle Cooperative “Penso Luigi” e “La Fenice”;
- ZONA “**B**” (tratto 25-26, in velatura a circoli rossi per m 95) – Banchina in concessione al CIRCOLO NAUTICO “Amici della vela”, in tale tratto è vietato l'ormeggio fisso;
- ZONA “**C**” – Banchina destinata all'ormeggio delle **unità da DIPORTO** secondo la seguente distinzione:
 - a. Area a velatura puntinata relative al porto turistico Marina di Cervia s.r.l.;
 - b. Tratti 2-3; 5-6, a tratteggio inclinato nero, relative alla vecchia darsena comunale per complessivi 190 m;
 - c. Tratto 17-18, a velatura verde, in sinistra porto canale per complessivi 124 m;
 - d. Tratto 7-8, a velatura verde, in destra porto canale in adiacenza alla darsena comunale, per complessivi 60 m;
 - e. Tratto 16-17, a velatura viola, in sinistra porto canale, per complessivi 167 m in concessione al Circolo Nautico “Amici della vela” per posizionamento 15 corpi morti;
- ZONA “**D**” (tratto 18-19, a velatura in tratteggio inclinato verde per complessivi 51 m) – Banchina in sinistra porto canale destinata all'ormeggio delle **BARCHE STORICHE** così come individuate da apposito Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali o da specifica regolamentazione comunale; in caso di spostamento delle barche storiche in adeguato ormeggio a monte del ponte mobile, la banchina ad esse destinata potrà essere utilizzata per l'ormeggio di unità da diporto;
- ZONA “**E**” (tratto 19-20, a velatura azzurra per complessivi 170 m) – Banchina destinata all'ormeggio delle **unità di TRAFFICO** per trasporto passeggeri, per motoscafi per lo sci nautico e per unità da diporto adibite alla locazione/noleggio; in tale zona è consentito l'ormeggio alle imbarcazioni utilizzate per manutenzioni corpi morti, lavori e servizi subacquei in ambito portuale e demaniale in genere;
- ZONA “**F**” (tratti 9-10; 21-22; a velatura in tratteggio parallelo nero per complessivi 20 m) – Banchina in destra e sinistra porto canale destinata al **TRAGHETTO** ad uso pubblico;
- ZONA “**G**” (tratto 13-14, a velatura blu per complessivi 30 m) – Banchina in destra porto canale, in adiacenza della pesa, destinato al Distributore Carburante per rifornimento del naviglio da pesca; è confermata la presenza di un ulteriore distributore di carburante all'interno porto turistico Marina di Cervia s.r.l., nell'ambito della specifica concessione;
- ZONA “**H**” (tratto 26-27, in velatura a circoli neri per complessivi m 20) – Banchina in sinistra porto canale in adiacenza al ristorante “La buca”, destinata alle operazioni di sbarco del pescato delle **unità VONGOLARE**;
- ZONA “**I**” (tratto 0-1, a velatura in tratteggio inclinato rosso per complessivi 50 m) – Banchina in destra porto canale in prossimità dell'ingresso a mare alla darsena comunale, destinata alle operazioni di libero attracco alle unità in **TRANSITO** per un

tempo non superiore a 24 ore; per l'utilizzo della banchina è necessario acquisire preventivo nulla osta dalla Capitaneria di Porto locale;

- ZONA “L” – Banchina riservata all'ormeggio delle unità navali di **PRONTO INTERVENTO** secondo la seguente distinzione:
 - a. tratto 3-4, a velatura in tratteggio inclinato blu per complessivi 27 m, nella banchina sud della vecchia darsena, relativo alle Forze di Polizia, nonché alle unità adibite al servizio di salvataggio e di Protezione Civile.
 - b. tratto 22-23, a velatura in tratteggio inclinato blu per complessivi 30 m in sinistra porto canale, relativo alle unità navali della Guardia Costiera;

4. Le zattere iscritte nei RR.NN.MM. e GG. come unità adibite ad uso privato per il trasporto passeggeri dalle spiagge alle motonavi, devono essere alate a secco a fine stagione balneare (30 settembre) e depositate su aree private; in alternativa sarà consentito utilizzare zone in adiacenza le banchine previa autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

5. L'utilizzo delle banchine diverso dall'ormeggio è altresì consentito unicamente nelle zone di seguito indicate, meglio evidenziate nella citata planimetria che costituisce parte integrante della presente Ordinanza:

- ZONA “M” (tratto 21-22 in sinistra canale; a velatura in tratteggio doppio inclinato azzurro per complessivi 12 m) – Banchina, in adiacenza all'attracco del traghetto, destinata per le attività di officina meccanica;
- ZONA “N” – Banchina riservata ai cantieri addetti alla costruzione, manutenzione imbarcazioni e servizi alla nautica secondo la seguente distinzione:
 - a. tratto 23-24, a velatura rossa per complessivi 68 m, in sinistra del porto canale destinato al cantiere nautico “De Cesari”;
 - b. tratto 8-9, a velatura rossa per complessivi 55 m in destra porto canale destinato, alla cooperativa di servizi “Il Sestante”;
 - c. tratto 11-12, a velatura rossa per complessivi 30 m in destra porto canale, destinato al cantiere nautico “Fioravanti”;
 - d. tratto (s.n.) in adiacenza al punto 4, a velatura rossa per complessivi 10 m, nella banchina sud della vecchia darsena adiacente alla banchina riservata alle Forze di Polizia, destinato al cantiere navale Servimar, subordinatamente alle prioritarie esigenze istituzionali da parte della locale autorità marittima e previo nulla-osta rilasciato dalla medesima autorità;

6. Le Zone M ed N delle banchine dovranno essere utilizzate esclusivamente per le esigenze e le attività legate alla cantieristica e le unità in sosta per allestimento, riparazione o manutenzione, dovranno lasciare perentoriamente gli ormeggi al termine dei lavori.

7. La destinazione delle suddette zone M ed N di banchina è funzionale alla attività presenti e corrisponde alle aree assentite in concessione agli operatori frontisti, pertanto, è strettamente connessa alla validità ed efficacia della concessione demaniale delle imprese suindicate e potrà essere modificata in caso di revoca o decadenza delle concessioni stesse.

8. Nel porto canale di Cervia è vietato:

- a) l'ormeggio fisso di qualsiasi unità nel tratto di banchina sinistra canale compresa tra il fanale verde ed il tratto di banchina riservato allo scarico delle vongole, individuato con il punto 27 sulla banchina e corrispondente al muretto che divide la zona asfalto dalla zona sabbia, nonché nel tratto di banchina destra canale compreso tra il fanale rosso di entrata e l'inizio della banchina adibita al libero transito individuata dal punto

0. Nei tratti di banchina sopra descritti sono consentite brevi soste esclusivamente per l'imbarco e lo sbarco di persone e/o cose, previo nulla-osta da parte dell'Ufficio Locale Marittimo.

- b) permanentemente l'ormeggio o la sosta nei tratti di banchina compresi fra i fanali (rosso e verde) posti sulle testate dei moli guardiani per una distanza da questi di m. 50;
- c) l'ormeggio di qualunque unità nel tratto di banchina riservato al distributore carburante con esclusione di quelle impegnate in operazioni di rifornimento;
- d) occupare le banchine con attrezzi e/o materiali di qualsiasi genere, salvo specifica autorizzazione in deroga rilasciata dall'Amministrazione Comunale;
- e) l'abbandono e il getto di rifiuti, oggetti di qualsiasi genere e ogni altra sostanza liquida o solida sulle banchine e nelle aree adiacenti;
- f) qualsiasi trattamento dei prodotti della pesca, degli attrezzi e/o di contenitori degli stessi (pulizia, lavaggio etc.);
- g) stendere cavi elettrici e attrezzature di pesca lungo le banchine ed i piazzali al di fuori di eventuali aree a tale scopo espressamente destinate;
- h) lo smaltimento diretto, nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani, e l'abbandono sulle banchine o negli spazi portuali, degli oli lubrificanti esausti, dei filtri oli usati e delle batterie esauste;
- i) effettuare la pulizia delle attrezzature di bordo o degli automezzi in sosta in prossimità delle banchine portuali, con detergenti inquinanti;
- j) lavare il pescato con acqua marina prelevata nel porto o nelle relative adiacenze;

9. In tutto l'ambito portuale di Cervia, così come definito dal Piano Regolatore Portuale o strumento normativo assimilabile, ove adottato, le autovetture ed i veicoli in genere devono procedere a velocità moderata e comunque non superiore a 30 km/h;

10. E' altresì vietata la circolazione e la sosta di autoveicoli, motocicli, carrelli e similari sulle aree demaniali marittime, in prossimità del cantiere navale De Cesari e la cala dei mezzi nautici dell'Ufficio Locale Marittimo, contraddistinte da apposita segnaletica; nelle medesime aree è altresì vietato il deposito di materiali e attrezzi di qualsiasi genere.

11. E' consentito all'Autorità Marittima locale, tenuto conto della situazione degli ormeggi, delle unità presenti in porto o in previsione di arrivo, nonché di ogni altra circostanza attinente la sicurezza della navigazione, derogare dall'applicazione, parziale o totale, delle norme della presente ordinanza, stabilendo per l'occasione variazioni temporanee sulla destinazione degli ormeggi e la permanenza presso gli stessi, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

12. Il non utilizzo, l'utilizzo improprio o ingiustificato delle banchine da parte degli utenti, comporterà il divieto d'uso di detti tratti di banchina e la decadenza della destinazione prevista dalla presente ordinanza con la conseguente facoltà dell'Amministrazione di destinarle ad altri scopi a propria discrezione.

13. La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00,01 dell'**11.08.2008**;

14. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

15. I contravventori ai contenuti della presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi di quanto stabilito dal Codice della Navigazione, dalla L. 689/1981 e dalle altre Leggi generali e speciali in quanto applicabili ai singoli casi, nonché con la sanzione amministrativa pecuniaria, ove applicabile, ai sensi dell'art.3

comma 3 del “Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali”, approvato con atto di C.C. n° 53 del 31.07.2003, da € 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00), fatte salve eventuali più gravi sanzioni qualora configuri il reato di cui all’art. 650 c.p., e saranno ritenuti responsabili, in via civile e penale, dei danni diretti ed indiretti che potessero derivare a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento;

DISPONE

- che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l’affissione all’Albo Pretorio;
- che sia inviata all’Ufficio Locale Marittimo ed al Servizio Demanio del Comune di Cervia per gli adempimenti di competenza.

INFORMA

Che, ai sensi dell’art. 3 - comma 4 - L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro giorni 60 dalla data di emanazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dalla residenza Municipale, li' **6 AGO 2008**

IL DIRIGENTE INCARICATO
(Ing. Roberto Buonafede)